

## Il recesso della banca dal contratto di apertura di credito

Giugno 16, 2016

**Maurizio Tidona**

Avvocato

Corrispondenza:

[m.tidona@tidona.com](mailto:m.tidona@tidona.com)

**Nel rapporto di apertura di credito a tempo determinato la banca può recedere prima della scadenza soltanto per giusta causa (art. 1845, comma 1, c.c.).<sup>1</sup>**

**L'art. 1845 c. 1 c.c. prevede però la possibilità di un "patto contrario", consentendo alle parti (sostanzialmente qui ci si riferisce alla banca, la quale predispone il contratto) l'inserimento di una clausola attestante la legittimità del recesso anche in mancanza di una giusta causa.<sup>2 3</sup>**

**La banca che non abbia previsto l'esclusione della necessità di una "giusta causa" per il recesso in una apertura a tempo determinato deve indicare specificamente la ragione giustificatrice del recesso nella comunicazione inviata al cliente, in rispetto alle regole di trasparenza e ai doveri di efficienza dell'impresa bancaria.<sup>4 5</sup>**

---

<sup>1</sup> Art. 1845 c.c. (Recesso dal contratto): "[I]. Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. [II]. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. [III]. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni".

<sup>2</sup> Tribunale Roma sez. X, sent. n. 3012 del 14 febbraio 2011: "È legittimo il recesso "ad nutum" ed immediato esercitato dalla Banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 delle Norme Bancarie Uniformi nell'ambito di un rapporto di apertura di credito giacché è consentito alle parti stabilire convenzionalmente le modalità di esercizio del diritto di recesso in quanto l'art. 1845 c.c. fa espressamente salvi i patti contrari stipulati dalle parti nella loro autonomia contrattuale".

<sup>3</sup> Tribunale Milano, sent. del 23 maggio 2003.

<sup>4</sup> A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Zanichelli, Bologna, 2013, p. 61.

<sup>5</sup> Per mitigare i rischi di contestazione sulla correttezza della causa di recesso, è opportuno che la banca preveda comunque in contratto una serie generale di giuste cause che consentano il recesso dal rapporto, in particolare in caso di aperture di credito a tempo determinato (ma è utile che la specificazione sia presente in ogni tipo di apertura di credito, anche a tempo indeterminato).

**Il recesso della banca in una apertura di credito a tempo determinato** - a prescindere se la necessità di una "giusta causa" sia stata esclusa con un apposito "patto contrario" - **sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere al debitore un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori** (art. 1845, 2° comma, c.c.).

**Il diritto di recesso della banca, anche quando è esercitabile in difetto di giusta causa** (perché così stabilito dalle parti), **deve essere comunque esercitato dalla banca con rispetto del principio di buona fede.**<sup>6</sup>

**Il giudice, se il cliente contesti il comportamento della banca, deve quindi verificare se il recesso sia stato esercitato dalla banca con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, non potendosi pretendere che il debitore sia sempre pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate.**<sup>7</sup>

**La Cassazione ha però osservato che non costituisce ragionevole aspettativa di credito per il correntista (affidato o meno) il comportamento della banca che abbia talvolta consentito il superamento del limite del fido, in relazione ad importi accreditati ma non ancora effettivamente incassati ed acquisiti.**<sup>8</sup>

**La saltuaria concessione di credito non formalizzata contrattualmente dalla banca non integra difatti una manifestazione di volontà idonea a sostituire le clausole (non) pattuite fra le parti, con pretese "clausole d'uso",** costituendo una mera espressione di tolleranza da parte della banca dello sfioramento del conto ed esplicazione di una facoltà discrezionale di volta in volta esercitata dalla banca secondo le circostanze del caso concreto, senza alcun diritto in capo al correntista.

**Si noti che il recesso della banca dall'apertura di credito a tempo determinato, anche se le operazioni siano connesse ad un contratto di conto corrente, come è la norma, non implica necessariamente il recesso dal contratto di conto corrente sottostante.**

**La banca, dopo avere risolto o receduto dal contratto di affidamento bancario, può quindi rifiutarsi di provvedere al pagamento di qualsiasi addebito successivo alla revo-**

<sup>6</sup> Tribunale Salerno, sent. n. 2468 del 25 novembre 2009.

<sup>7</sup> Cassazione civile, sez. I, sent. n. 9321 del 14 luglio 2000.

<sup>8</sup> Cassazione civile, sez. I, sent. n. 3487 del 4 aprile 1998.

**ca dell'affidamento** (ad esempio, per assegni emessi dal correntista), **ma non può in generale rifiutare al correntista di effettuare il deposito della provvista occorrente per il pagamento di essi, se non abbia risolto o receduto anche dal sottostante contratto di conto corrente bancario.**

Quest'ultimo comportamento - se posteriore al recesso dall'apertura di credito - va pertanto valutato distintamente, alla luce del principio di buona fede, al fine di stabilire se, nel bilanciamento dei contrapposti interessi contrattuali, vi fossero validi motivi per giustificare il recesso (anche) dal contratto di conto corrente senza quel preavviso che avrebbe consentito al correntista di limitare i danni alla sua reputazione commerciale, al tempo stesso garantendo la banca - con l'offerta della provvista - da qualsiasi rischio.<sup>9</sup>

**Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può invece liberamente recedere dal rapporto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di 15 giorni** (art. 1845 c. 3 c.c.).

La Cassazione ha ritenuto che il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 c.c., potendo essere convenzionalmente stabilito dalle parti, può essere fissato anche in un solo giorno o addirittura escluso, salvo il rispetto della buona fede da parte della banca; l'art. 1845 comma 3 c.c. contiene difatti un esplicito rinvio alla volontà delle parti in ordine alla durata del preavviso, lasciato quindi all'autonomia privata.<sup>10 11</sup>

**Nei contratti a tempo indeterminato, costituendo l'esercizio del recesso un diritto della parte, il mancato rispetto dei termini di preavviso, contrattualmente o legislativamente previsti, può dar luogo ad una responsabilità risarcitoria della banca ma non rendere privo di efficacia lo scioglimento del contratto.**<sup>12 13</sup>

---

<sup>9</sup> Cass. n. 8711/2006.

<sup>10</sup> Cassazione civile sez. I, sent. n. 2642 del 21 febbraio 2003.

<sup>11</sup> La Cassazione ha confermato che non esiste alcun ostacolo logico né giuridico riguardo la previsione in un contratto dell'esonero del recedente dalla concessione di qualsiasi termine, così come dell'operatività immediata del recesso, trattandosi di un termine inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale e quindi ampiamente derogabile dalle parti (Cassazione civile, sez. I, sent. n. 11566 del 23 novembre 1993; Conf. Cassazione civile, sez. I, sent. n. 9307 del 9 novembre 1994).

<sup>12</sup> Tribunale Roma, sent. del 24 febbraio 1997 (in Banca borsa tit. cred. 1999, II, 253).

<sup>13</sup> Sarebbe quindi inammissibile un provvedimento d'urgenza volto ad ottenere il ripristino di linee di credito sospese o revocate in modo asseritamente illegittimo, attesa l'infungibilità e quindi l'incoercibilità di un simile ob-

Una valida clausola derogativa della necessità del preavviso in una apertura di credito a tempo indeterminato può essere così formulata:

“Le parti stabiliscono di comune accordo ed in piena responsabilità che in caso di recesso dal contratto di apertura di credito, la comunicazione di recesso potrà non prevedere alcun termine, con efficacia immediata del recesso non appena sia manifestato all'altra parte. La comunicazione del recesso potrà essere inviata all'indirizzo indicato in contratto od al diverso indirizzo comunicato successivamente alla banca, in forma scritta e comprovabile”.

**Il preavviso deve contenere a pena di inefficacia la chiara indicazione della volontà di recedere.**

L'Arbitro Bancario e Finanziario ha ritenuto che non costituisce idoneo preavviso il messaggio di posta elettronica, inviato dalla banca al correntista, nella quale questa manifesti l'urgenza di un “contatto” da parte del cliente, senza esplicitare la volontà di porre fine al rapporto, che è invece indispensabile affinché un recesso sia valido ed efficace (ABF, Collegio di Roma, Decisione n. 5680/2013).

**La dichiarazione di recesso ex art. 1845 comma 3 c.c. da parte della banca è soggetta altresì alla forma scritta "ad substantiam" (e cioè prescritta per la sua validità).<sup>14</sup>**

**Il recesso dal contratto di apertura di credito bancario comunicato dalla banca al cliente è inoltre atto recettizio e pertanto - in caso di contestazione - incombe alla banca l'onere di provare l'invio e la ricezione della dichiarazione di recesso da parte del cliente.<sup>15</sup>**

**È invece la controparte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà o contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere processuale di enunciarne le ragioni al giudice e di fornire la relativa prova nel caso concreto.**

© Tidona Copyright - È vietata la riproduzione o distribuzione a terzi.

È consentito il solo link a questo documento PDF ma non l'inserimento nel proprio sito.

bligio contrattuale, come tale sanzionabile soltanto mediante il risarcimento del danno patito (Tribunale Catania, sent. del 19 gennaio 2004).

<sup>14</sup> Tribunale Napoli, sent. del 16 gennaio 2001 (in Banca borsa tit. cred. 2002, II, 769).

<sup>15</sup> Cassazione civile, sez. I, sent. n. 15066 del 22 novembre 2000.